



**Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito nella legge 18 aprile 2017 n.**

**48**

**Nota di lettura**

Il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” è stato modificato in più parti nel corso dell'esame alla Camera e sono state recepite diverse richieste formulate dall'ANCI.

Si riporta di seguito una sintesi del contenuto delle norme approvate.

Gli articoli da 1 a 3 - recano disposizioni in materia di **sicurezza integrata**.

- ✓ L'articolo 1 individua quale ambito di applicazione della sezione la disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. **Con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, è stato previsto che concorrano a tale promozione gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, finanziati con il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.**
- ✓ L'articolo 2 individua, quale primo livello di programmazione e determinazione delle competenze, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, finalizzate, prioritariamente, a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. **Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati specificati i seguenti settori di intervento: scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio; interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia**

**locale con quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l'uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio; aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia. È stato altresì previsto che le linee generali tengano conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio, nonché di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socioculturale delle aree interessate.**

- ✓ All'articolo 3, in attuazione delle linee generali, si prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata. Anche sulla base di tali accordi, le Regioni e le Province autonome possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti alla promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Al contempo, lo Stato, nella programmazione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione dei predetti accordi.

Gli articoli da 4 a 8, intervengono in materia di **sicurezza urbana**.

- ✓ L'articolo 4 provvede a individuare alcune aree di intervento per la promozione della sicurezza urbana, quali: la riqualificazione - anche urbanistica, sociale e culturale, come specificato dalla Camera dei deputati - e il recupero delle aree o dei siti degradati; l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; la promozione della cultura del rispetto della legalità; l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
- ✓ Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle città, l'articolo 5 indica i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti dal prefetto e dal sindaco, che individuano concretamente gli interventi da attuare, sulla base di linee guida adottate con accordo sancito in sede di conferenza Stato-Città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell'interno. Tra gli obiettivi prioritari dei patti, rientrano la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado. **Nel corso**

**dell'esame alla Camera dei deputati, è stata inserita la previsione del coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini. È stato previsto, inoltre, che tali interventi siano effettuati favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza.** Un'altra finalità dei patti è rappresentata dalla promozione e tutela della legalità, da perseguire anche attraverso iniziative di dissuasione delle condotte illecite (quali l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati) e dei fenomeni che limitano il libero utilizzo degli spazi pubblici. I patti per la sicurezza urbana sono rivolti, inoltre, alla promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti per l'individuazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela. Dette aree sono quelle su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, come specificato con una modifica approvata dalla Camera, nonché musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico. La Camera dei deputati ha integrato, infine, l'elenco degli obiettivi perseguiti dai patti con la promozione dell'inclusione della protezione e della solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità.

- ✓ All'articolo 6 è istituito il comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulla sicurezza nelle città metropolitane. Ciascun comitato metropolitano è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, e vi fanno parte anche i sindaci dei Comuni interessati.
- ✓ L'articolo 7 prevede che, nell'ambito delle linee guida sulle politiche di sicurezza e dei patti locali per la sicurezza urbana, possano essere individuati obiettivi specifici per incrementare i servizi di controllo e di valorizzazione del territorio. Per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi, possono essere coinvolti enti pubblici e soggetti privati. Nel corso dell'esame presso la Camera, l'articolo ha subito alcune modifiche. In particolare, è stato previsto che gli accordi e i patti possano riguardare progetti proposti da specifiche categorie di soggetti privati. È stata introdotta l'applicabilità anche

delle previsioni di cui all'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. **Per gli anni 2017 e 2018, come richiesto dall'ANCI, ai Comuni che abbiano conseguito gli obiettivi di pareggio di bilancio, è consentito di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale, per il quale è introdotta una dettagliata disciplina.**

- ✓ L'articolo 8 reca alcune modifiche al testo unico degli enti locali. Un primo gruppo di disposizioni interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale. In particolare, sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti, finora limitate al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Si prevede, infatti, che il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem*, qualora vi sia urgente necessità di intervenire per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. La disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. È altresì riconosciuto, in capo al sindaco, il potere di adottare ordinanze di ordinaria amministrazione per disporre limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di alcolici. **Il ricorso a tale strumento è ammesso solo ai fini della tutela dei residenti e, come precisato dalla Camera dei deputati, dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città interessate da consistente afflusso di persone. Tali ordinanze devono disporre comunque per un tempo predefinito che, nel testo approvato dalla Camera, è ridotto da 60 a 30 giorni.** Infine, il medesimo articolo interviene anche sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo. Nel circoscrivere le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, si stabilisce che tali provvedimenti devono essere diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,

la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Gli articoli da 9 a 18, intervengono in materia di **sicurezza e decoro delle città**.

- ✓ L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento nei confronti di chi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi, impedisca la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano o extraurbano e delle relative pertinenze. La competenza all'adozione dei provvedimenti è del sindaco del Comune interessato e i proventi delle sanzioni sono destinati a interventi di recupero del degrado urbano. È prevista la misura dell'allontanamento anche per chi, nei medesimi spazi, viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza o esercita il commercio abusivo. **La Camera dei deputati ha introdotto la misura dell'allontanamento anche per chi, in quelle aree, esercita l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo.** Si prevede, inoltre, tramite lo strumento dei regolamenti di polizia urbana, l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle suddette misure ad aree urbane dove si trovino musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico. **Le modifiche introdotte dalla Camera precisano che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l'applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da consistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito, e aggiungono all'elenco di tali aree anche quelle in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari.**
- ✓ L'articolo 10 detta le modalità esecutive di tale misura di allontanamento. In primo luogo, la recidiva nelle condotte illecite comporta la possibile adozione da parte del questore di un divieto di accesso a una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, in analogia alla disciplina del Daspo nelle manifestazioni sportive, prevista dalla legge n. 401 del 1989. **Una modifica apportata dalla Camera dei deputati ha ripristinato - fino al 30 giugno 2020 - l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati**

**commessi in occasione di manifestazioni sportive, la cui vigenza è scaduta il 30 giugno 2016.** Si prevede, inoltre, che nel caso di reati di violenza su persone o cose per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza chi ne risulti autore, sulla base di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto. Tali disposizioni hanno efficacia fino al 30 giugno 2020.

- ✓ L'articolo 11 interviene in materia di occupazioni arbitrarie di immobili. In particolare, si intende definire meglio i percorsi attraverso i quali l'autorità di pubblica sicurezza, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, può mettere a disposizione la forza pubblica per procedere allo sgombero in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. **Nel definire le priorità di cui si deve tener conto nell'impiego della forza pubblica, una modifica introdotta dalla Camera ha fatto salva la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale.**
- ✓ L'articolo 12 attribuisce al questore, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il potere di sospendere l'attività per un massimo di 15 giorni. Inoltre, è estesa la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge n. 125 del 2001 in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, anche alle ipotesi di loro somministrazione. Se il fatto è commesso più di una volta, **è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria insieme alla sospensione dell'attività da 15 giorni a tre mesi, così come disposto da un emendamento approvato dalla Camera dei deputati.**
- ✓ L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende il potere del questore di sospensione della licenza per motivi di ordine pubblico, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli esercizi di vicinato, mediante una modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
- ✓ L'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee, finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, adottabili anche nei confronti di minori di 14 anni. Il questore potrà disporre, nei

confronti di soggetti condannati nell'ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, il divieto di accesso nei locali pubblici o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. In base a una modifica introdotta dalla Camera, il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. La violazione delle misure adottate dal questore è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa e con la sospensione della patente.

- ✓ L'articolo 14 detta alcune disposizioni per favorire l'attivazione del numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo la possibilità di assumere personale in deroga alle disposizioni generali sulle limitazioni al *turnover*. La Camera dei deputati ha introdotto una disposizione che subordina le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della stessa amministrazione.
- ✓ L'articolo 15 modifica la disciplina sulle misure di prevenzione personali contenuta nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, coordinandola con quanto previsto dal decreto-legge.
- ✓ L'articolo 16 integra la formulazione dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Nello specifico, è stabilito che, se il reato è commesso su beni immobili, su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico, il giudice può subordinare l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi oggetto dell'illecito oppure, ove ciò non sia possibile, alla corresponsione delle spese di ripristino e ripulitura ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- ✓ L'articolo 16-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, **inasprisce le sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.**